

**L. 30/12/2004, n. 311**

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).**

**Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2004, n. 306, S.O.**

174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile (120) dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per il suo ripianamento, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti. Qualora i provvedimenti necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non vengano adottati dal commissario *ad acta* entro il 31 maggio (121), nella regione interessata, con riferimento agli anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica, e nella misura massima prevista dalla vigente normativa l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive; scaduto il termine del 31 maggio (122), la regione non può assumere provvedimenti che abbiano ad oggetto l'addizionale e le maggiorazioni d'aliquota delle predette imposte ed i contribuenti liquidano e versano gli acconti d'imposta dovuti nel medesimo anno sulla base della misura massima dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota di tali imposte. Gli atti emanati e i contratti stipulati in violazione del divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In sede di verifica annuale degli adempimenti la regione interessata è tenuta ad inviare una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario, attestante il rispetto del predetto vincolo (123) (124).

---

(120) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2013, vedi il comma 9 dell'art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, relativamente, all'anno 2018, l'art. 1, comma 407, L. 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'anno 2020, l'art. 18, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, relativamente all'anno 2021, l'art. 9, comma 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, e, relativamente all'anno 2022, l'art. 26, comma 2-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

(121) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2013, vedi il comma 9 dell'art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, relativamente, all'anno 2018, l'art. 1, comma 407, L. 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'anno 2020, l'art. 18, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, relativamente all'anno 2021, l'art. 9, comma 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, e, relativamente all'anno 2022, l'art. 26, comma 2-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

(122) Per la proroga del presente termine, relativamente all'anno 2013, vedi il comma 9 dell'art. 3, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, relativamente, all'anno 2018, l'art. 1, comma 407, L. 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente all'anno 2020, l'art. 18, comma 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, relativamente all'anno 2021, l'art. 9, comma 1, D.L. 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 2021, n. 76, e, relativamente all'anno 2022, l'art. 26, comma 2-bis, D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 aprile 2022, n. 34.

(123) Comma così modificato dal *comma 277 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266, dal comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, dal comma 76 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191, a decorrere dal 1° gennaio 2010 ai sensi di quanto disposto dal comma 253 del citato art. 2 della medesima L. 23 dicembre 2009, n. 191, dal comma 583 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015, e, successivamente, dall'art. 11, comma 4-ter, lett. a), nn. 1) e 2), b) e c), D.L. 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60. Vedi, anche, i commi 1-bis e 1-ter dell'art. 1, D.L. 7 giugno 2006, n. 206, aggiunti dalla relativa legge di conversione, le ulteriori disposizioni del citato *comma 796 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296, i commi da 77 a 91 dell'art. 2, L. 23 dicembre 2009, n. 191 e il comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 5 agosto 2010, n. 125, aggiunto dalla relativa legge di conversione.**

(124) La Corte costituzionale, con sentenza 1° - 12 dicembre 2014, n. 278 (Gazz. Uff. 17 dicembre 2014, n. 52, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 174, sollevata in riferimento all'art. 120, secondo comma, della Costituzione.